



Città di Castenaso

U.O. POLIZIA MUNICIPALE

ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE -
COMMERCIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 / 2025

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA BARGELLO, TRATTO COMPRESO FRA LA VIA DI VITTORIO E LA ROTATORIA SANTILLI, A SEGUITO DEI LAVORI STRADALI IN PROGRAMMA DAL 03.11.2025 AL 30.01.2026, PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Considerato:

- la richiesta prot.gen. n.34028 del 20.10.2025, con la quale la **ditta CEA** "Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop", con sede a Pesian di Prato (UD) in via D'Antoni n.16, rappresenta la necessità di eseguire lavori stradali finalizzati all'estensione della rete idrica nel territorio comunale di Castenaso, tenuto conto degli allegati inviati nei quali viene indicata la necessità dell'occupazione della sede stradale, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
- che l'area interessata, oggetto dei lavori, è aperta alla circolazione stradale e che, per motivi di sicurezza, si rende necessario chiudere la stessa al traffico veicolare, ovvero limitarne la circolazione ad un unico senso di marcia, nel tratto della via Bargello ricompreso tra l'intersezione con via Di Vittorio e la rotatoria Santilli, per il periodo dal 03.11.2025 al 30.01.2026 e comunque fino al termine dei lavori;
- che la viabilità esistente consente la modifica del traffico veicolare lungo arterie alternative, a monte e a valle della deviazione sopra indicata;
- la necessità di interdire il flusso veicolare per consentire l'esecuzione dei lavori, in piena sicurezza per la circolazione stradale;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- gli artt. 1 e 21-bis della L. 7.08.1990, n. 241, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati;

ORDINA

nel **periodo dal 03.11.2025 al 30.01.2026** e comunque fino al termine dei lavori, la **modifica temporanea della circolazione veicolare e pedonale**, ove necessario, in:

– **via BARGELLO**, nel tratto compreso tra **via Di Vittorio** e la **rotatoria Santilli**, al fine di procedere ai lavori di **estensione e potenziamento della rete idrica**, mediante:

- l'istituzione del **senso unico alternato** mediante restringimento asimmetrico della carreggiata (figura II-19, art. 90 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), eventualmente regolato da movieri e/o dispositivi mobili predisposti allo scopo (lanterne semaforiche, ecc.), garantendo un'adeguata fluidità al traffico;
- l'attuazione della **chiusura di tratti della sede stradale**, limitatamente ai casi in cui siano possibili percorsi alternativi idonei;
- la **chiusura della sede stradale**, in modo continuativo e per l'intera durata delle opere, ove necessario;
- l'istituzione di un **percorso pedonale protetto**, eventualmente situato sul lato opposto della carreggiata o su tratti alternativi idonei;
- l'installazione di **segnaletica temporanea di divieto di sosta e fermata con rimozione**, nei casi in cui sia indispensabile mantenere libera la sede stradale;
- l'apposizione, in base alle aree di intervento, di **segnaletica di limitazione della velocità** fino a 30 km/h e di **lavori in corso**, in relazione alla tipologia del cantiere, alle caratteristiche della sede stradale e alla tipologia del traffico.

DISPONE

Che la **ditta CEA** "Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop", incaricata dei lavori ed individuata quale titolare del provvedimento, si faccia carico di:

- provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- comunicare all'indirizzo email: poliziale@comune.castenaso.bo.it, prima dell'inizio dei lavori che necessitano di occupazione della sede stradale, i luoghi di intervento anche mediante l'invio di un cronoprogramma settimanale. Nello stesso sarà **indicato il nominativo ed il recapito telefonico di reperibilità del responsabile dei lavori**, nonché la durata dei lavori e la dimensione dell'area occupata. Nel caso di chiusura totale del traffico veicolare in una strada o parte di essa, la ditta CEA dovrà preventivamente prendere accordi con questo Comando di Polizia Locale, circa le modalità con cui attuare la sospensione temporanea del traffico;
- rendere noto con **un preavviso di almeno 48 ore**, il tratto di strada interessato dai lavori **mediante l'apposizione della presente Ordinanza alla segnaletica stradale temporanea**, con avviso di "MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE" così come previsto dal D.Lvo 285/92, la stessa dovrà contenere l'indicazione temporale della validità ed il riferimento del numero del presente provvedimento;
- accertare che i segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, siano posizionati a cura del personale delle società operanti, **almeno 48 ore prima** dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, riportandone il periodo di validità ed il numero di riferimento del provvedimento autorizzativo, compilando il modello dell'allegato "A" che è parte integrante della presente, con obbligo di trasmissione a mezzo indirizzo email: poliziale@comune.castenaso.bo.it;
- garantire in ogni momento l'ingresso e l'uscita dagli accessi afferenti le attività commerciali e dalle abitazioni e proprietà private, in conformità dell'adeguata segnaletica secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori;
- provvedere, per tutta la durata dei lavori sopra prospettati e per il tempo strettamente necessario, all'installazione, vigilanza, manutenzione della necessaria segnaletica, secondo quanto disposto dal combinato agli articoli dal 30 al 43 del DPR. 495/92 e dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo", dal Nuovo Codice della Strada - D.L.vo 285/92, nonché secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal Servizio di Polizia Locale;
- coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la

nuova regolamentazione temporanea;

- provvedere, al termine dei lavori, al ripristino della segnaletica stradale preesistente e dell'intero tratto della sede stradale comprese le sue pertinenze;
- provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 04/03/2013 (GU. n. 67 del 20/03/2013) recante "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- provvedere, nei casi di congestione del traffico veicolare derivanti dai lavori e/o dall'occupazione del suolo pubblico, disciplinare obbligatoriamente la viabilità con "movieri" muniti di apposita paletta (fig. II 403, art. 42 del d.P.R. 495 del 1992) e giubbetti ad alta visibilità;
- consentire in deroga alle limitazioni del presente provvedimento, l'accesso nel tratto interessato dai lavori, agli automezzi adibiti al trasporto pubblico, al soccorso e alle Forze di Polizia;
- garantire che la viabilità ed i lavori di restrizione delle carreggiate nelle vie principali di attraversamento e scorrimento (in particolare durante il primo giorno di insediamento del cantiere) non inizino prima delle ore 9,00, mentre sulle strade secondarie, non inizino prima delle ore 8,30;
- garantire nei cantieri insiti su più giorni di lavoro, la salvaguardia degli orari previsti del riposo (prima delle ore 8,00, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 20,00) dalle lavorazioni di carattere particolarmente rumoroso, eccetto lavorazioni urgenti e improrogabili di valenza pubblica o in caso di cantieri mobili con durata temporale particolarmente limitata;
- garantire nei sensi unici alternati, che la carreggiata libera non sia mai inferiore a m. 3,50 al fine di consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

MANDA

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza
- all'Area Tecnica del Comune di Castenaso per quanto di competenza;

AVVERTE

- i titolari della presente di farsi carico di ritirarne copia, la quale ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii., dovrà essere tenuta sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo, in mancanza, l'attività sarà sospesa fino all'avvenuta esibizione; in caso di

rifiuto di esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi;

- la presente Ordinanza è emessa ai soli fini della disciplina della circolazione stradale e non costituisce titolo autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico, che dovrà necessariamente essere richiesto ai competenti Uffici Comunali, anche ai fini tributari, oppure, qualora la stessa interessi aree di sosta assoggettate a pagamento, al concessionario delle stesse.

I N F O R M A C H E:

contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;

AVVISA

- che a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;
- che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della Strada", nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

Lì, 29/10/2025

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
BIGNAMI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)